



# Accordo con il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia

## A.C. 4686

Dossier n° 632 - Schede di lettura  
17 ottobre 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4686
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	6 ottobre 2017
assegnazione:	9 ottobre 2017
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente e della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo di sede tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts-ECMWF*) fatto a Reading il 22 giugno 2017 risponde ad esigenze di adeguamento tecnologico di ECMWF che implicano la costituzione di un *Data Centre* destinato ad essere il più grande a livello planetario.

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa indipendente istituita nel 1975. La Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 è stata ratificata dall'Italia con la legge 13 aprile 1977 n. 216.

L'ECMWF ha sede a Reading (Regno Unito) ed opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali sia strategico-militari, sia civili.

Il Centro si avvale del supporto finanziario di 34 Stati dei quali **22 sono Membri** (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito) e **12 sono Stati cooperanti** (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). Stati Membri e cooperanti ricevono i dati numerici di previsione in tempo reale per trarne previsioni per i loro utenti finali, e possono accedere alle strutture di calcolo di base del Centro, all'archivio meteorologico ed a forme temporanee di archiviazione; ai soli Stati membri è riservato l'accesso ai supercomputer ed all'archiviazione permanente.

L'organo di governo del ECMWF è il **Consiglio**, composto dai rappresentanti degli Stati Membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il **direttore generale** (nominato dallo stesso Consiglio); completano il quadro **6 Comitati consultivi** tematici. Lo staff è di circa 350 unità provenienti da 30 Paesi.

[Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine \(ECMWF\)](#)

L'individuazione della sede del nuovo *Data Centre* è avvenuta a seguito di competizione internazionale alla quale hanno preso parte, oltre all'Italia, Islanda, Finlandia, Lussemburgo e Gran Bretagna.

Quanto alla proposta italiana, il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna, dal comune di Bologna e dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio interuniversitario per il calcolo – CINECA –, e il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici), ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna.

Quanto alle risorse finanziarie, i fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati previsti nella legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Le proposte in concorso sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al Consiglio di ECMWF di scegliere la proposta italiana, valutata come la migliore in termini sia organizzativi, sia finanziari.

Il Consiglio ECMWF del 28 febbraio-1° marzo 2017, all'unanimità, ha dato mandato al Direttore Generale di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il draft dell'Accordo di sede col Governo italiano.

Il testo dell'Accordo è stato messo a punto, tra marzo e giugno 2017, in una serie di riunioni tra rappresentanti del Governo italiano (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero della difesa; Ministero dell'interno; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), regione Emilia-Romagna e rappresentanti del Centro; successivamente, l'Accordo è stato sottoposto, con esito favorevole, al voto degli Stati Membri in occasione del Consiglio del 21-22 giugno 2017.

Nella medesima sede, si legge nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di ratifica AS 2882 (approvato dal Senato il 5 ottobre 2017) il Consiglio ECMWF ha approvato anche un'intesa complementare, di natura amministrativa («*supplementary agreement*»), tra ECMWF, Governo italiano e regione Emilia-Romagna, atta a regolare nel dettaglio i rapporti tra i tre soggetti. L'intesa formalizza altresì il pieno assenso della regione all'utilizzazione di un immobile di proprietà regionale per le finalità previste dall'accordo.

L'Accordo di sede all'esame della Commissione si compone di 8 articoli e di 2 allegati.

L'**articolo 1** contiene la definizione dei termini utilizzati nell'Accordo.

Ai sensi dell'**articolo 2** il Governo italiano concede al Centro un **contributo annuo di 4 milioni di euro** che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019, quando saranno decorsi 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo in esame da parte del Consiglio (avvenuta, come accennato, il 21-22 giugno 2017). Il testo della norma precisa che si tratta di un **contributo aggiuntivo** rispetto alle somme già corrisposte al Centro dall'Italia nella sua qualità di Paese Membro.

L'**articolo 3** illustra il **regime giuridico** delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna ed esattamente individuati nell'Allegato I. In particolare, i terreni e gli edifici individuati nella Parte I dell'Allegato I sono messi a disposizione del Centro a titolo gratuito ed il Governo italiano si impegna a fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici entro 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo (21-22 giugno 2017) dal parte del Consiglio ECMWF o altra data successiva concordata (comma 1). Il comma 2 prevede che, se i terreni, edifici o servizi di cui al precedente comma 1 dovessero non risultare sufficienti per i requisiti del Centro questo potrà presentare opzione di notifica in un momento qualsiasi compreso nell'arco temporale 1° luglio 2024-30 giugno 2033.

L'**articolo 4** rinvia all'Allegato II per quanto concerne i **privilegi e le immunità** riconosciuti al Centro e al suo *staff*.

Con l'**articolo 5** viene disciplinato il riparto di **responsabilità** tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'**articolo 6** riguarda le **modifiche** e le modalità di **attuazione** dell'Accordo in esame attraverso consultazioni tra le Parti.

[Contenuto dell'Accordo di sede tra Governo italiano e ECMWF](#)

L'**articolo 7** disciplina la risoluzione delle eventuali **controversie**, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro.

L'**articolo 8** disciplina l'entrata in vigore, fissata alla data di notifica, da parte del Governo, del completamento della procedura di ratifica, e l'eventuale risoluzione dell'Accordo.

L'**Allegato I** è suddiviso in due Parti: la Parte I descrive le aree (individuate in rosso nella planimetria) che vengono messe a disposizione del Centro già all'approvazione dell'Accordo, individuando in dettaglio le forniture tecniche e le attrezzature necessarie. La Parte II descrive le aree (individuate in blu nella planimetria), contigue a quelle di cui alla Parte I, che saranno messe a disposizione del Centro qualora questi ne faccia richiesta nel lasso di tempo previsto dall'articolo 3, comma 2 dell'Accordo.

L'**Allegato II**, infine, disciplina i **privilegi e le immunità** che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (AS 2882 approvato dall'Assemblea del Senato il 5 ottobre 2017) si compone di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** riguarda le **disposizioni finanziarie**. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo alla concessione all'ECMWF di un **contributo aggiuntivo annuo di 4 milioni di euro** a partire dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Ai sensi del comma 2 agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, pari a **6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019**, (per un totale di **40 milioni di euro nel triennio 2017-2019**) si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'**articolo 1, comma 606 della legge 232/2016** ha autorizzato spese a favore della partecipazione italiana programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea, del rafforzamento della ricerca nel settore della meteorologia e climatologia e della realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione, autorizzando stanziamenti per 15 milioni di euro nel 2017, 20 milioni di euro nel 2018, 15 milioni di euro nel 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il comma 3 stabilisce che gli immobili concessi al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 4 dispone la corresponsione di un contributo statale annuo di **250.000 euro a decorrere dal 2020** alla regione Emilia-Romagna per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo. Alla copertura di tale onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

Ai sensi del comma 5 agli oneri eventualmente derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo,

Le risorse per gli immobili concessi all'ECMWF sono state stanziare con la legge di bilancio 2017 (L.232/2016, art. 1, co. 606)

relativo alla risoluzione di controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accompagnano il disegno di legge una relazione illustrativa ed una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri correlati al provvedimento.

Corredano il ddl anche un' Analisi tecnico-normativa ed un'Analisi di impatto della regolamentazione nella quale viene evidenziata la necessità di ricorso alla ratifica ex art. 80 della Costituzione.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.